Deliberazione della Giunta esecutiva n. 48 di data 3 aprile 2017.

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con la ditta Sadesign di Trento per l'utilizzo del titolo di "Official Merchandising Partner PNAB".

Negli ultimi anni il Parco ha cercato delle sponsorizzazioni con l'imprenditoria nazionale e locale. La ditta Sadesign vanta una pluriennale esperienza consolidata quale Merchandising Partner specializzata nella gestione di eventi e nella gestione commerciale completa di importanti marchi nazionali.

Considerata la necessità di aumentare le entrate proprie e per un ritorno a livello d'immagine di notevole rilievo, il Parco è intenzionato a riconoscere Sadesign come Merchandising Partner e gli conferisce la facoltà di utilizzare il titolo "Official Merchandising Partner PNAB". A tale proposito si riassumono gli accordi inseriti nella convenzione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:

- Sadesign agirà, nel proprio ambito produttivo e commerciale verso terzi operatori, per la realizzazione del merchandising a marchio PNAB, sia esso istituzionale che tematico. Elaborerà una linea commerciale di prodotti atti alla vendita ed alla maggior diffusione possibile di articoli recanti il marchio predetto, avendo cura di rispettare le tematiche ambientali, ecologiche ed ecosostenibili di tutti gli oggetti messi in vendita e condividendo con PNAB la fase di analisi, selezione, realizzazione degli articoli e prezzo di vendita al pubblico;
- tali articoli verranno proposti e venduti in area Geopark e nelle valli confinanti, in tutti i siti commerciali ritenuti idonei allo scopo da Sadesign. Al di fuori di tali aree la vendita dovrà essere concordata con il PNAB;
- PNAB per gli articoli destinati alla commercializzazione nei punti vendita non propri non darà disponibilità ad altri di abbinare il marchio del Parco a articoli o materiali presenti nei settori merceologici trattati da Sadesign senza il preventivo confronto con la stessa;
- Il PNAB, per l'acquisto e la successiva vendita dei gadgets nei propri punti info e Case del Parco, non è obbligato ad acquistare gli stessi da Sadesign e può liberamente rivolgersi ad altri fornitori;
- Sadesign, di contro, riconosce che PNAB è l'unico ed esclusivo titolare del logo e si impegna ad utilizzarlo solo in relazione all'oggetto del presente contratto e nel rispetto delle indicazioni fornite da PNAB;
- l'accordo ha la durata di cinque (5) anni dal momento della sottoscrizione. PNAB cede quindi a Sadesign il diritto di utilizzare il marchio PNAB per la realizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti così logati per un periodo che va dal 10 aprile 2017 al 28 febbraio 2022. Alla data di scadenza tale accordo potrà essere

rinnovato solamente con una ulteriore nuova convenzione tra le parti; lo stesso potrà essere concluso prima della scadenza naturale, con comunicazione scritta eseguita tramite lettera raccomandata a/r o posta PEC da inviare almeno sei (6) mesi prima. Comunque anche dopo il termine dell'accordo, per i successivi 6 mesi, Sadesign avrà liberamente diritto di esaurire tutte le scorte di prodotti realizzati in base al presente contratto e non venduti fino a tale data;

 per tale attività, Sadesign riconosce a PNAB il 10% (dieci per cento) sul proprio fatturato globale (imponibile), realizzato per la vendita di prodotti logati PNAB in tutti i punti vendita attraverso tutti i canali.

## Considerato che:

- ricorrono le condizioni fissate dal regolamento d'uso del simbolo stemma dell'Ente relativamente al suo utilizzo per la pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici realizzati nel territorio dei Comuni facenti parte del Parco;
  - per l'Ente Parco rappresenta un ritorno a livello d'immagine di notevole rilievo.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n. 103, che approva il Piano delle Attività per il triennio 2017 - 2019 e del Bilancio di previsione 2017 - 2019 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15 dicembre 2016 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione";
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## delibera

- di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Sadesign come Merchandising Partner e gli conferisce la facoltà di utilizzare il titolo "Official Merchandising Partner PNAB";
- 2. di approvare lo schema di convenzione, regolante l'uso dei simboli di cui al punto 1. da parte della ditta Sadesign, allegato al presente 'provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dare atto che la convenzione in parola ha la durata di cinque (5) anni dal momento della sottoscrizione. PNAB cede quindi a Sadesign il diritto di utilizzare il marchio PNAB per la realizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti così logati per un periodo che va dal 10 aprile 2017 al 28 febbraio 2022, come meglio esplicato nell'articolo 3 della relativa convenzione;
- 4. di autorizzare il Sostituto Direttore del Parco, a stipulare la convenzione di cui al punto 2., ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
- 5. di prendere atto che la Sadesign riconosce a PNAB il 10% (dieci per cento) sul proprio fatturato globale (imponibile), realizzato per la vendita di prodotti in tutti i punti vendita attraverso tutti i canali;
- 6. di prendere atto che gli introiti derivanti dall'art. 4 della convenzione di cui al punto 2., in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, saranno accertati all'emissione della relativa fattura, al capitolo 200 dell'esercizio finanziario 2017 e al capitolo corrispondente per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

FP/ad

Adunanza chiusa ad ore 19.40.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to ing. Massimo Corradi Il Presidente f.to avv. Joseph Masè